LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

#### CONTRIBUTI PER L'ANNO 2024 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2025

# BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

# Il Dirigente dell'Area 1 "AA.GG."

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 che istituisce il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per pagamento dei canoni di locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto e in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999.

Vista la L. n. 133/2008 e s.m.i.

Vista la DGR n. 206/2006

Vista la Comunicazione della Regione Calabria – Dipartimento n. 6 "Infrastrutture e Lavori Pubblici" (consultabile sul sito istituzionale dell'Ente Territoriale) con la quale sono stati definiti le modalità di determinazione dei contributi di che trattasi, i criteri per l'individuazione dei destinatari, gli adempimenti in capo ai Comuni nonché forniti i fogli di calcolo.

## RENDE NOTO

che fino al <u>28.02.2025</u>, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo all'annualità 2024 secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nel relativo elenco, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di Gennaio 2024, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

L'erogazione del contributo ai conduttori per il pagamento del canone di locazione è subordinata all'assegnazione al Comune, da parte della Regione Calabria, del fondo destinato ai contributi integrativi.

Il contributo verrà erogato agli assegnatari successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria.

### 1. DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, hanno i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana;

- 2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- 3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche, oppure titolare di protezione internazionale (*status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria* D. Lgs. n. 251/2007) in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 anni nella Regione Calabria attestato da idonea autocertificazione di residenza storica (D. L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008);
- 4. Titolarità di un contratto di locazione a uso abitativo, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipulazione e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché tra il conduttore e il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
- 5. Residenza nel Comune di Siderno nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- 6. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP (edilizia residenziale pubblica) a canone sociale;
- 7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- 8. Non essere percettore della quota destinata al canone di locazione previsto per i titolari di Reddito di Cittadinanza in quanto i contributi in questione non sono cumulabili con la quota in destinata all'affitto del c.d. Reddito di cittadinanza o da pensione di cui al D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 e ss.mm. ii.; si può presentare richiesta solo per le mensilità per le quali non è stata percepita detta tipologia di reddito;
- 9. Non essere titolare né il richiedente né gli altri componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un immobile fruibile ed adeguato ad esigenze del nucleo familiare;
- 10. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
  - a) titolarità di un diritto reale "di nuda proprietà";
  - b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50 %;
  - c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
  - d) proprietà di un alloggio accatastato presso il Catasto dei fabbricati come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
- 11. Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000;
- 12. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e s.m.i., non superiore ad Euro 17.000,00;
- 13. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE/VALORE ISE	
A	Inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS	Non inferiore al 14%	

FASCIA	VALORE ISEE	VALORE ISE	INCIDENZA CANONE
В	Non superiore a € 15.000,00	Superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore a € 17.000,00	Non inferiore al 24%

- 14. Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30%, secondo quanto indicato dalla DGR n. 206/2006, in presenza di uno dei seguenti requisiti:
  - a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
  - b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente dietà superiore a 65 anni.
- 15. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 14 non sono tra loro cumulabili.
- 16. L'anno di produzione dei redditi del nucleo familiare da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
- 17. I requisiti di cui al punto 2 sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D. Lgs. n.109/98 e s.m.i., tranne il requisito di cui al precedente punto 4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo. Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati davincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione;
- 18. Non sono efficaci:
  - a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
  - b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

# 2. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, con i criteri di seguito indicati:

FASCIA	ENTITA' DEL CONTRIBUTO	
Δ.	Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14%	
A	per un contributo massimo di € 3.100,00	
D.	Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24%	
В	per un contributo massimo di € 2.325,00	

La situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare deve risultare dall'Attestazione ISEE in corso di validità.

Il valore dei canoni è quello risultante dal contratto, relativo all'anno 2024 al netto degli oneri accessori limitatamente alle sole Fasce A e B di cui al punto 1 del presente avviso.

L'importo del contributo da erogare è calcolato in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e, comunque, decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva.

Per i soggetti che, relativamente al proprio nucleo familiare, dichiarano reddito zero o reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (dichiarazione sostitutiva di atto notorio da indicare in domanda) a pena di nullità.

#### 3. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

- 1. Il canone annuo di locazione, per il quale si chiede il contributo, al netto degli oneri accessori è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all'anno 2024, per i quali è possibile è possibile attestare l'effettivo avvenuto pagamento, anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per cui è stata presentata la domanda.
- 2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni mensili. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

(N.B.: il contratto di fitto deve riferirsi all'anno 2024 e dovrà essere in corso di validità per tale intera annualità o dovrà essere rinnovato per comprendere l'intera annualità entro la data di assegnazione del contributo, affinché questo possa essere interamente percepito)

# 4. CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Si specifica che, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo da concedere a ciascun beneficiario e fatte salve disposizioni statali contrarie è ammesso il cumulo tra il contributo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Pertanto, ai fini della quantificazione del beneficio da concedere, si effettuerà la decurtazione di eventuali contributi già percepiti per la stessa finalità.

#### 5. DECESSO

- 1. In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.
- 2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

# 6. DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio completa di documento di identità in corso di validità.

#### 7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso l'**Area 1 Settore 2 – Ufficio Politiche Sociali del Comune di Siderno** o reperito sul sito web istituzionale dell'Ente (*alla sezione BANDI dell'Albo pretorio*): www.comune.siderno.rc.it

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 28.02.2025, al fine di poter redigere la graduatoria definitiva in tempo utile per poterla trasmettere alla Regione Calabria. Le domande, a pena di esclusione, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare

l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative alla procedura.

Le domande di richiesta del contributo, unitamente agli allegati, a pena di esclusione, dovranno pervenire tramite una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
- a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica comune.siderno@asmepec.it. In caso di
  trasmissione a mezzo PEC si precisa che l'indirizzo indicato è configurato in modo tale
  da ricevere messaggi di posta elettronica esclusivamente da account di posta certificata
  e non da account di posta elettronica ordinaria;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso, farà fede la data di effettiva ricezione delle domande che saranno accettate se pervenute entro e non oltre i termini di scadenza del presente avviso e, comunque, il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per domande pervenute fuori termine per cause imputabili al servizio postale. Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Siderno, Ufficio Politiche Sociali, Piazza Vittorio Veneto snc, 89048 Siderno (RC).

Non saranno ammesse domande che perverranno con modalità diverse da quelle indicate.

Il modello prevede un dettagliato questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritto in forma di dichiarazione, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge n. 15 del 4/1/68 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. n. 403 del 20/10/98.

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione del contributo, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedite capacità motorie, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 05.02.1992.

# Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, e successive modificazioni e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27 marzo 2006.

Con la partecipazione alla presente procedura, tutte le condizioni previste dal presente atto saranno accettate integralmente dal soggetto istante.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi presso l'Area 1 Settore 2 – Ufficio Politiche Sociali del Comune di Siderno nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

#### 8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Al modulo, debitamente sottoscritto, occorre allegare la seguente documentazione (tutti i documenti richiesti dovranno essere allegati all'atto della presentazione della domanda – non si accettano documenti dopo la consegna. La mancanza anche di un solo documento comporterà l'esclusione dal bando):

- Copia contratto di locazione debitamente registrato con copia di pagamento imposta di registro annuale riferita all'anno 2024 oppure lettera per opzione a cedolare secca;
- Ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2024 come da normativa vigente;
- Copia di valido documento di identità e del codice fiscale del sottoscrittore della domanda;
- Copia attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del nucleo familiare in corso di validità;
- Carta o permesso di soggiorno o permesso di protezione internazionale valido del dichiarante e di tutti i componenti il nucleo familiare (per i cittadini non appartenenti all'Unione europea);

- Dichiarazione sostitutiva del certificato storico di residenza per i soli cittadini stranieri;
- Autocertificazione circa la fonte di sostentamento del nucleo familiare (se ricorre valore ISE uguale a zero o inferiore rispetto all'importo dell'affitto).

#### 9. CONTROLLI

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che verranno eseguite verifiche, anche a campione, dirette ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e degli artt. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 109/98 come modificato dal D.P.C.M. n. 242/01. Saranno altresì effettuati controlli a campione sulla veridicità dei dati reddituali e patrimoniali da parte della Guardia di Finanza, a cui il Comune invierà l'elenco degli assegnatari del contributo.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
- c) somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore non superiore al 30% il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:
  - verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente, anche tramite il servizio sociale o altra struttura comunale demandata;
  - escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostenimento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
  - procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art.76 del DPR n.445/00 per falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi e che tutti i dati comunicati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. previste dal Decreto legislativo 101/2018 – Adeguamento al regolamento UE 2016/679.

### 10. FORMAZIONE GRADUATORIA

Successivamente alla scadenza dell'Avviso, l'Ufficio competente effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute e sarà formulata la relativa Graduatoria Provvisoria.

La Graduatoria Provvisoria sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi, per permettere la presentazione di ricorsi e rettifiche.

Gli Uffici comunali dopo aver esaminato i ricorsi e le richieste di rettifiche disporranno eventuali verifiche e procederanno alla stesura definitiva della Graduatoria che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa entro il 31/05/2025 alla Regione Calabria per la ripartizione del finanziamento.

#### 11. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98. Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 649/2016 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Siderno.

## 12. NORMA FINALE

Il Responsabile del Procedimento relativo alla presente procedura è il Dott. Sergio Sciglitano Dirigente dell'Area 1 "AA.GG." del Comune di Siderno.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e alla Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 206 del 27.03.2006.

Siderno, 30 dicembre 2024

Il Dirigente dell'Area 1 "AA.GG." Dott. Sergio SCIGLITANO